

Guardia di Finanza



Numero: 0039055/2016  
Data: 08/02/2016  
Tipo: Entrata  
AOO: COGE  
UOR: RM0010000143



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio Coordinamento e Pianificazione FFPP

Protocollo

558/A/415.1/0/287943



287943

Roma, 05/02/2016

Roma,

**OGGETTO:** D.P.R. 29 settembre, 1973, n. 600, art.36. Fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie da comunicare alla Guardia di Finanza.

**AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA**

**LORO SEDI**

**AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
DELLE PROVINCE DI**

**TRENTO - BOLZANO**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA**

**AOSTA**

e, p.c.

**AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

**ROMA**

**AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA**

**ROMA**

**ALL'ISPETTORATO GENERALE DEL  
CORPO FORESTALE DELLO STATO**

**ROMA**

**AL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**ROMA**

**ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI  
GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO**

**ROMA**

**ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI**

**ROMA**

La rilevanza assunta dal fenomeno dell'evasione fiscale nel nostro paese, sinergica alla corruzione e alle attività della criminalità comune ed organizzata, comporta effetti negativi rilevanti sotto diversi profili, determinando distorsioni nell'allocazione delle risorse e interferenze con il normale funzionamento del mercato che alterano l'equità e la progressività del sistema tributario.

Nel contrasto all'illegalità, alla corruzione e all'inefficiente uso delle risorse pubbliche, le Istituzioni tutte devono, quindi, ricercare ed individuare una strategia di intervento ad ampio respiro per migliorare anche l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

In tale contesto, l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 dispone che i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria debbano comunicare alla Guardia di Finanza i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui sono venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.

Lo scopo di tale disposizione è quello di rendere più efficace il dispositivo di contrasto al complesso fenomeno dell'evasione fiscale, consentendo alla Guardia di Finanza di utilizzare e meglio valorizzare anche i dati, le notizie e i documenti venuti in possesso nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza di altre Istituzioni, tra le quali le Forze di Polizia e le Polizie locali, che, sono tenute a trasmettere alla Guardia di Finanza, previo nulla osta della Magistratura, le informazioni di possibile rilevanza fiscale acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, ovvero, d'iniziativa, le informazioni acquisite nello svolgimento di compiti di mera polizia amministrativa.

Nel sollecitare una più puntuale applicazione della norma, allo scopo di agevolare ed uniformare le comunicazioni ed evitare che l'adempimento possa determinare un eccessivo appesantimento per gli uffici tenuti alle segnalazioni, in sede di coordinamento interforze, cui hanno anche partecipato rappresentanti dell'ANCI, è stato precisato che:

- dovranno essere comunicati esclusivamente i "fatti", vale a dire le situazioni o gli eventi reali, storicamente esistenti, accertati nel corso di indagini di polizia giudiziaria o di polizia amministrativa, documentati, che possono configurarsi quali violazioni fiscali;
- nell'ambito dell'applicazione dell'art. 36 del D.P.R. n. 600/1973 non devono rientrare gli elementi indiziari e di analisi, che, se previsti, continueranno invece a essere trasmessi alle competenti Istituzioni, mediante i canali di comunicazione già in uso;
- con riguardo alla circostanza che i fatti segnalati possano configurarsi come violazioni fiscali, alla Forza di polizia non è richiesto di individuare con precisione la norma violata, né tantomeno la qualificazione tributaria delle fattispecie riscontrate, ma solo di trasmettere le evidenze probatorie potenzialmente suscettibili di essere valorizzate in ambito fiscale (sarà compito della Guardia di Finanza valutare la concreta configurabilità degli illeciti tributari ed avviare, ove opportuno, le conseguenti attività ispettive per il recupero delle imposte evase);
- nel caso di evidenze acquisite nel corso di indagini di polizia giudiziaria, il nulla osta del Procuratore competente, che dovrà sempre accompagnare la comunicazione, potrà essere concesso anche in deroga all'art. 329 del c.p.p., ai sensi dell'art. 33 del citato D.P.R. n. 600/1973;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- le articolazioni territoriali delle Forze di Polizia trasmetteranno le informazioni acquisite al Comando Provinciale della Guardia di Finanza territorialmente competente in ragione della residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale della società interessata dalla comunicazione.

Per le Polizie locali restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 18 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in tema di partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale.

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato curerà gli aspetti di specifica competenza.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Alessandro Ransa